



COMUNE DI LUINO

Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Piazza C.Serbelloni, 1 – 21016 Luino

Email info@comune.luino.va.it

Pec comune.luino@legalmail.it

Telefono 0332 543511

IMPOSTA DI SOGGIORNO ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GESTORI

Il Comune di Luino, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2024, ha istituito l'Imposta di soggiorno a decorrere dal 1° giugno 2024 ed approvato il relativo regolamento attuativo.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO è disciplinata dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, per lo sviluppo del sistema turistico locale, mediante azioni di promozione turistica, potenziamento dei servizi di informazione turistica anche digitale, organizzazione di eventi e di manifestazioni, gestione dei beni culturali e paesaggistici e relativi servizi a destinazione strettamente turistica.

IN QUALE PERIODO E' DOVUTA L'IMPOSTA?

Per l'anno 2024 l'imposta di soggiorno si applica **dal 01 giugno al 31 dicembre**;

A decorrere dal 01.01.2025 l'imposta di soggiorno si applica **dal 01 gennaio al 31 dicembre** di ogni anno.

CHI È SOGGETTO ALL'IMPOSTA?

Si applica per ogni persona non residente nel Comune di Luino e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell'art. 3 del regolamento dell'imposta di soggiorno ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di **10 pernottamenti consecutivi**.

Per strutture ricettive si fa riferimento alle tipologie di cui alla Legge Regionale 1° ottobre 2015 n. 27 recante "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Le strutture ricettive soggette agli adempimenti sono (art. 2 regolamento):

Strutture ricettive alberghiere

- ❖ Alberghi o hotel;
- ❖ Residenze turistico alberghiere;
- ❖ Alberghi diffusi;
- ❖ Condhotel

Strutture ricettive non alberghiere

- ❖ Casa per ferie;
- ❖ Ostelli;
- ❖ Foresterie lombarde;
- ❖ Locande;
- ❖ Case ed appartamenti per vacanze compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50;
- ❖ Affittacamere ed attività saltuarie di alloggio e prima colazione Bed & Breakfast;
- ❖ Strutture di turismo rurale, agriturismi e rifugi;
- ❖ Aziende ricettive all'aria aperta.

CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
2. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, il loro accompagnatore ed i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
3. gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e di protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
4. i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di enti e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
5. sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
6. gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
7. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente scolastico;
8. gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione sportiva di appartenenza;
9. coloro che pernottano per motivi professionali/lavorativi;
10. le persone iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune di Luino o persone iscritte nel registro Aire del Comune di Luino.

La struttura è tenuta ad informare l'ospite in merito alle casistiche di esenzione e a mettere a disposizione per i casi da 2 a 9 l'apposita autocertificazione su modulistica comunale.

Le autocertificazioni devono essere conservate dalla struttura per anni 5.

I gruppi scolastici in visita didattica e i docenti accompagnatori che pernottano devono presentare alla struttura attestazione del dirigente scolastico ai fini dell'esenzione.

Il numero di pernottamenti esenti suddivisi per tipologia deve essere dichiarato nell'apposita sezione della dichiarazione trimestrale creata tramite il portale Stay Tour.

QUANTO SI PAGA?

Classificazione delle strutture alberghiere ed extralberghiere	Imposta (euro) dovuta per persona per pernottamento
4 stelle o superiori	2,5
3 stelle	1,5
2 stelle	1,0
Tutte le altre strutture	1,0

L'imposta è dovuta per un numero massimo di 10 pernottamenti anche non consecutivi.

L'imposta è dovuta dall'ospite per ogni pernottamento e viene versata direttamente al gestore, contestualmente al pagamento dell'importo previsto per il soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Luino, con diritto di rivalsa sugli ospiti:

- ❖ il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è previsto
- ❖ in caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore.

Il versamento dell'imposta da parte della struttura ricettiva al Comune avviene con cadenza trimestrale tramite modello F24 generato automaticamente dal portale Stay Tour in sede di predisposizione della dichiarazione.

- ❖ Codice tributo: 3936
- ❖ Codice catastale comune di Luino E734

La dichiarazione deve essere compilata e inviata tramite il portale Stay Tour dal gestore entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

NB: per il 2024 la prima scadenza per l'invio della dichiarazione e il pagamento è il 31 luglio 2024 in riferimento al solo mese di giugno.

COME RILASCIARE LA RICEVUTA AI CLIENTI

Il gestore della struttura ricettiva che riscuote l'imposta di soggiorno è tenuto a rilasciare una ricevuta nominativa (bollettario) recante l'importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno.

- ❖ La ricevuta per gli ospiti, da stampare e consegnare oppure da spedire via e-mail, è scaricabile direttamente dal portale "Stay Tour". La ricevuta può essere anche compilata sul modello fac-simile allegato oppure acquistando blocchetti (preferibilmente auto-ricalcanti in duplice copia) in cartoleria.
- ❖ la compilazione dei bollettari online direttamente sul software popola, in modo automatico, il riepilogo delle presenze tramite l'acquisizione automatica dei dati inseriti e determina l'importo da versare all'Ente.
- ❖ il rilascio della ricevuta è obbligatorio da parte dei gestori privi di partita Iva. In alternativa, l'importo del tributo dovrà essere riportato nella fattura fiscale rilasciata al cliente con la dicitura "operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972"

ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA GESTIONALE

Per gestire l'imposta di soggiorno le strutture ricettive devono utilizzare la piattaforma "Stay Tour" messa a disposizione dal Comune di Luino ed accessibile al seguente link:

<https://imposta-soggiorno.org/luino/>

L'accesso avviene tramite SPID o CIE del titolare della struttura.

Accedendo al portale è possibile inserire da parte del titolare ulteriori utenti SPID con delega ad operare.

Le strutture ricettive già presenti negli elenchi provinciali risultano automaticamente configurate. Per le nuove strutture ricettive, la configurazione verrà effettuata dal Comune di Luino dell'ente dopo la ricezione della comunicazione di inizio attività.

In sede di primo accesso la struttura è tenuta a verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti inclusi i riferimenti di contatto e di aggiornarli autonomamente in caso di successive variazioni.

Per problemi di accesso e configurazione contattare: tributi@comune.luino.va.it.

La piattaforma "Stay Tour" oltre alla gestione degli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno fornisce ulteriori servizi gratuitamente come la gestione delle prenotazioni, l'invio dei dati alla Questura e Istat.

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Luino sono tenuti a:

1. **INFORMARE** in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
2. **RISCUOTERE** l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA"; la ricevuta di quietanza può essere elaborata e stampata direttamente nel programma "Stay Tour" messo a disposizione dall'Ente.
3. **RICHIEDERE** la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 6 del Regolamento, dell'apposita dichiarazione per usufruire dell'esenzione dall'imposta di soggiorno;
4. **CONSERVARE** per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di consentire i controlli da parte del Comune di Luino.
5. **PRESENTARE LA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE** al Comune tramite Stay Tour entro il termine del mese successivo alla fine di ciascun trimestre indicando il numero di coloro che hanno pernottato con indicazione, per ciascun esente, dei motivi previsti dal Regolamento. Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti imponibili ai fini dell'imposta di soggiorno ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione.

NOTA BENE: La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta;

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse per via telematica utilizzando l'apposito gestionale StayTour messo a disposizione dal Comune di Luino o al seguente indirizzo

<https://imposta-soggiorno.org/luino/>

6. **VERSARE** l'imposta di soggiorno al Comune di Luino entro il termine del mese successivo dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso, mediante il modello F24 generato da Stay Tour;

Trimestre di incasso	Termine dichiarazione trimestrale	Scadenza versamento trimestrale
1° trimestre 01 gennaio – 31 marzo	30 aprile	30 aprile
2° trimestre 01 aprile – 30 giugno	31 luglio	31 luglio
3° trimestre 01 luglio – 30 settembre	31 ottobre	31 ottobre
4° trimestre 01 ottobre – 31 dicembre	31 gennaio	31 gennaio

Modalità di versamento	Codice tributo	Codice catastale
Modello F24	3936	E734

7. **PRESENTARE:** entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il conto di gestione (Modello 21) da predisporre tramite Stay Tour ed inviare debitamente sottoscritto via PEC all'ente (comune.luino@legalmail.it);
8. **PRESENTARE:** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione **annuale all'Agenzia delle Entrate** secondo il modello e le relative istruzioni approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2022

CONTATTI

Ufficio Tributi – Imposta di Soggiorno – Comune di Luino

Telefono: 0332-543.511 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

E-mail: info@comune.comune.va.it

